

**ELEMENTI NECESSARI DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DEL
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE/CONTRATTO DI RETE**

L'Atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/ Contratto di rete, da formalizzare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve contenere necessariamente i seguenti elementi:

1. mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese, denominata "capofila", la quale ha la rappresentanza esclusiva delle partecipanti nei confronti di F.I.L.S.E. SpA;
2. la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capofila ed il mandato è gratuito e irrevocabile;
3. esplicita indicazione del progetto e del bando per il quale si costituisce il RTI/ Contratto di rete, la ripartizione delle quote di attività e degli impegni finanziari fra le imprese partecipanti;
4. mandato irrevocabile alla capofila per l'incasso del contributo;
5. la dichiarazione di impegno, da parte dell'impresa capofila, a versare alle altre imprese aderenti al RTI/Contratto di rete la quota del contributo ricevuto da F.I.L.S.E. SpA a ciascuna di esse spettante;
6. responsabilità solidale delle partecipanti al RTI/Contratto di rete nei confronti di F.I.L.S.E. S.p.A.;
7. inammissibilità di fatturazione tra imprese partecipanti al RTI/Contratto di rete;
8. durata dell'RTI/Contratto di rete compatibile con gli obblighi indicati nel bando;
9. richiesta di autorizzazione a F.I.L.S.E. per eventuali alienazioni/variazioni delle quote sociali.